



## CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

### UNDICESIMA LEGISLATURA

#### TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia)

**Testo di legge unificato relativo a:**

PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei progetti di legge regionale:

**n. 82** d'iniziativa della Giunta regionale "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale" (**Testo base**);

**n. 61** di iniziativa della Consigliera Guarda "Disposizioni per la promozione delle Comunità energetiche";

**n. 66** di iniziativa dei Consiglieri Lorenzoni, Baldin, Ostanel, Valdegamberi e Zanoni "Promozione e sviluppo delle comunità di energia rinnovabile e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale".

Licenziato il **08-06-2022** nella seduta n. **56** con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	32	0	8
Maggioranza richiesta	n. 21			

Incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.

## **PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE**

*Relatore il Consigliere Marco Andreoli*

*Signor Presidente, colleghi consiglieri*

*Come noto, il potere di legiferare in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» nell'attuale ordinamento costituzionale è ripartito tra Stato e Regioni.*

*L'art. 117 della Costituzione dispone che le Regioni possano legiferare in tale materia nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale e a condizione che le norme di dettaglio regionali e quelle statali non siano in contrasto con le norme e con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*

*La presente proposta di legge ha come principale obiettivo quello di favorire la promozione della figura giuridica delle Comunità Energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, quali strumenti per superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.*

*Lo scopo è quello di favorire la creazione di gruppi costituiti da soggetti pubblici e privati, che si associano per la produzione, l'accumulo e il consumo di energia in forma aggregata conformemente alla Direttiva 2001/2008/UE della Comunità Europea e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.*

*La presente proposta di legge viene presentata a valle dell'atteso recepimento nazionale della citata Direttiva (UE) 2019/944, avvenuto con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la quale all'art. 42 bis "Autoconsumo da fonti rinnovabili", prevede l'istituzione di comunità energetiche, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.*

*I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono infatti oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola".*

*L'energia elettrica "condivisa" ad oggi beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.*

*L'autoconsumatore di energia rinnovabile è ad oggi un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia*

*rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.*

*Una comunità di energia rinnovabile è invece un soggetto giuridico che:*

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;*
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;*
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.*

*L'autoproduzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili è oggi competitiva e rappresenta una opportunità di sviluppo locale in chiave di sostenibilità ed economia circolare. Infatti se da una parte c'è la necessità di aumentare la capacità di produzione energetica da fonti rinnovabili, dall'altra è importante massimizzare l'efficienza energetica. Le Comunità Energetiche rappresentano quindi un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con l'obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici. Il tema dell'autoproduzione è oggi al centro dell'interesse generale per le opportunità che si stanno aprendo con l'innovazione della gestione energetica, anche con notevoli possibilità di risparmio.*

*Il diffondersi di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e l'istituzione delle comunità energetiche, attraverso la produzione e lo scambio di energia generate da fonti rinnovabili, abbatterebbe i costi energetici per cittadini ed imprese, superando l'utilizzo delle fonti inquinanti; in particolare le comunità energetiche hanno l'obiettivo di gestire un sistema energetico locale senza finalità di lucro a cui potrebbero aderire su base volontaria soggetti pubblici o privati.*

*Le comunità energetiche potranno stipulare convenzioni con l'ARERA, per ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. Esperienze del genere possono rappresentare uno strumento normativo in più per la promozione di comunità responsabili, per ridurre le situazioni di povertà energetica nell'ottica di incentivare il ricorso, anche per autoproduzione, ad energie rinnovabili.*

*I progetti di legge sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente in data 12 maggio 2021, 3 giugno 2021 e 21 luglio 2021, assumendo i numeri 61, 66 e 82 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.*

*Nella seduta del 17 novembre 2021 i progetti di legge sono stati illustrati ed abbinati ed il pdl 82 è stato scelto come testo base per il successivo esame istruttorio della commissione.*

*In sede di istruttoria in Commissione, sono state apportate alcune modifiche al testo presentato.*

*Il progetto di legge, nel testo così modificato, si articola e si struttura in nove articoli.*

*L'articolo 1 indica le finalità della legge volte a promuovere la diffusione nel territorio regionale delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, in attuazione agli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e di consumo di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.*

*L'articolo 2 definisce le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, individua il valore dell'energia prodotta come obiettivo centrale delle comunità energetiche, e non il profitto che ne realizza: l'obiettivo è quindi l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente al fine di aumentare l'efficienza energetica e combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi. Al co. 3 prevede che alle comunità energetiche ed ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente possono partecipare soggetti pubblici e privati e che la partecipazione sia libera e volontaria. Infine, al co. 4, stabilisce che le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60% del totale.*

*L'articolo 3 prevede le modalità in cui la Regione eserciterà la promozione e il sostegno verso le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile*

*L'articolo 4 definisce che tutti gli atti emanati dalle presenti norme che prevedono l'attivazione di aiuti di stato siano soggetti agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cd regime dei de minimis.*

*L'articolo 5 stabilisce che la Giunta Regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, a cui parteciperanno i vari portatori di interesse di settore, tra cui i distributori di energia, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), le associazioni di protezione ambientale al fine di facilitare la diffusione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione.*

*Il tavolo tecnico inoltre monitora le attività e i fabbisogni delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono*

*collettivamente e diffonde le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici.*

*Tra le finalità del tavolo inoltre si annovera l'individuazione delle modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione di ARERA, GSE S.p.A. (Gestore dei Servizi Energetici) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e la formulazione di proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle comunità energetiche.*

*L'articolo 6 prevede che la Giunta regionale, a cadenza biennale, presenti alla competente commissione consiliare una relazione che dia conto, con riferimento alle Comunità di energia rinnovabile e agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale, in particolare dei dati sulla diffusione delle comunità energetiche e degli autoconsumatori di energia rinnovabile sul territorio, compresi i dati del Registro delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 4 e delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 5.*

*La Giunta regionale inoltre, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni principali sulle comunità e sui gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile del territorio.*

*L'articolo 7 indica le risorse destinate per l'esercizio 2023 in 250.000,00 euro e nell'esercizio 2024 in 250.000,00 euro.*

*L'articolo 8 individua nell'ambito delle risorse allocate nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la copertura finanziaria.*

*L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto*

*In data 21 febbraio 2022 è stato acquisito il parere favorevole del CAL.*

*La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 8 giugno 2022 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge regionali n. 82, n. 61 e n. 66 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.*

*Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio); Misto (Barbisan).*

*Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Europa Verde (Guarda); Misto (Lorenzoni). Nessun voto contrario.*

*E' stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli, correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.*

## **PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE**

### **Art. 1 – Finalità**

1. La Regione Veneto persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC).

2. La Regione, in conformità agli obblighi internazionali e alla normativa dell'Unione europea e statale in materia energetica, di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici nonché in armonia con la programmazione e pianificazione regionale in tali materie, promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito AERAC, e delle comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, di cui all'articolo 2, al fine di superare l'utilizzo di energie prodotte da fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale.

3. Nell'ambito delle attività di programmazione la Regione Veneto riconosce le CER quali uno dei pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto di produzione di energia.

### **Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC)**

1. Ai fini della presente legge, agli AERAC e alle CER, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dalla normativa di cui all'articolo 1 e dalla relativa disciplina attuativa, ivi compresi il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e successive modificazioni e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE." e successive modificazioni.

2. I gruppi di AERAC e le CER incentrano l'attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri delle CER e degli AERAC partecipano alla generazione distribuita di energia e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. L'obiettivo primario delle CER e degli AERAC è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta in conformità

all'evoluzione tecnologica, alla normativa dell'Unione europea e statale e comunque nel rispetto della normativa in materia di qualità dell'aria, al fine di migliorare la regolazione delle reti, ridurre l'impatto carbonico della domanda di energia, migliorare il bilanciamento della produzione e consumo e ridurre i costi per il consumatore finale

3. Le CER e gli AERAC sono fondati sulla partecipazione aperta e volontaria, e possono essere composti da soggetti pubblici o privati o da entrambi.

### **Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC**

1. La Regione promuove, sostiene e favorisce la diffusione sul territorio delle CER e degli AERAC come definiti all'articolo 2.

2. La Regione, inoltre, prevede lo stanziamento di fondi adeguati al raggiungimento delle finalità della presente legge:

a) a favore dei comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica per le attività correlate alla diffusione e alla realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC;

b) per la promozione, la facilitazione e la diffusione delle CER e dei gruppi di AERAC;

c) a favore della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle CER e dei gruppi di AERAC.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua:

a) i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste ai commi 1 e 2, compresi i termini per la costituzione e il funzionamento delle CER e degli AERAC;

b) i meccanismi di premialità destinati a contrastare la povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane ed interne ed a promuovere la sostituzione delle fonti fossili negli usi finali con fonti rinnovabili nonché a favorire dinamiche di inclusione e solidarietà sociale;

c) le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo di tali soggetti.

4. La Regione inoltre sostiene la costituzione delle CER e gli AERAC attraverso:

a) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di seguito GSE S.p.A, finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle CER nonché la comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale.

b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materie di beni culturali per definire le condizioni necessarie all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle CER e o allo sviluppo di impianti per gli AERAC, con l'obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;

c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.

5. La Giunta regionale può, inoltre, prevedere il finanziamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti economici e finanziari.

#### **Art. 4 - Notifica all'Unione Europea**

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici**

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici coinvolgendo il territorio ed i principali portatori di interesse al fine di:

- a) facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;
- b) monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;
- c) diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;
- d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale (TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- e) prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica, per valutare apposite misure di sostegno.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle CER.

3. La partecipazione al Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

#### **Art. 6 - Clausola valutativa**

1. La Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che dia conto, con riferimento alle CER e agli AERAC sul territorio regionale, in particolare:

- a) dei dati sulla diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio regionale, sulla base delle informazioni derivanti dal Protocollo con il GSE S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), e da eventuali accordi volontari definiti con le CER e gli AERAC;
- b) delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni di cui al comma 1.



### **Art. 7 - Risorse destinate**

1. Per l'esercizio 2023 e per l'esercizio 2024 le disponibilità rispettivamente di euro 250.000,00 ed euro 250.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, vengono introitate al bilancio regionale e sono destinate alle attività previste dall'articolo 3, comma 2, relativamente al sostegno degli interventi di realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC nonché per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio degli stessi.

### **Art. 8 - Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, relativamente al sostegno degli interventi di realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC e delle infrastrutture materiali e immateriali a servizio degli stessi, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si provvede con le risorse allocate nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui all'articolo 7 della presente legge, allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, relativamente alle attività correlate alla promozione, facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, allocate nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti Energetiche," Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 – Finalità .....	5
Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).....	5
Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC .....	6
Art. 4 - Notifica all'Unione Europea .....	7
Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.....	7
Art. 6 - Clausola valutativa .....	7
Art. 7 - Risorse destinate.....	8
Art. 8 - Norma finanziaria.....	8
Art. 9 - Entrata in vigore .....	8